


CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

- 4 GEN 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise



00071-23



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
ai norma dell'art. 32
d.lgs. 194/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

UDIENZA PUBBLICA

del 06/07/2022

Maria Vessichelli Presidente

Sent. n. 1953/2022

Luca Pistorelli

Maria Teresa Belmonte

R.G. n. 8365/2022

Angelo Caputo

Elena Carusillo Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di

(omissis) , nato ad (omissis)

avverso la sentenza emessa il 09/02/2022 dalla Corte di Appello di Salerno - Sezione per i
Minorenni;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;

preso atto delle conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Luigi Giordano, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni formulate in data 30 giugno 2022 dall'avv. (omissis) ,
difensore di fiducia dell'imputato.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 dicembre 2019, il Tribunale per i minorenni di Salerno ha affermato la penale responsabilità di (omissis) in ordine al delitto di ricettazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la diminvente per la minore età, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa con il beneficio della sospensione condizionale.

Con sentenza del 03 giugno 2020, la Corte di Appello di Salerno – sezione per i minorenni, individuato il fatto storico ascritto al (omissis) nella diversa fattispecie di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede, ha dichiarato la nullità della sentenza emessa dal giudice di primo grado e rimesso gli atti al pubblico ministero per la corretta contestazione dell'addebito.

Il 14 ottobre 2021, a seguito dell'annullamento, il Tribunale per i minorenni di Salerno ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5 e 625, comma secondo, n. 2 e 7 cod. pen. e la Corte territoriale, con sentenza del 09 febbraio 2022, in parziale riforma della pronuncia del giudice di primo grado, ha concesso al (omissis) le circostanze attenuanti generiche, in uno con la già applicata diminvente dell'età, con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti contestate, così riducendo la pena, nonché il beneficio della sospensione condizionale della stessa.

2. Il difensore di (omissis), avv. (omissis), ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado articolando un unico motivo, proposto per erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 521, comma 2, e 238-bis cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, con il quale lamenta che i giudici di merito hanno affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al diverso delitto di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5 e 625, comma secondo, n. 2 e 7 cod. pen. senza procedere ad alcuna attività istruttoria, in ragione di una asserita "cristallizzazione" del fatto storico accertato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è fondato ed entrambe le pronunce di merito devono essere annullate con rinvio al Tribunale per i minorenni di Salerno per il nuovo giudizio.

2. Va evidenziato che, con sentenza del 03 giugno 2020, la Corte d'appello di Salerno aveva disposto l'annullamento della pronuncia di primo grado sul presupposto che il fatto da addebitare all'imputato, individuato nel delitto di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5 e 625, comma secondo, n. 2 e 7 cod. pen., era diverso da quello originariamente contestato a titolo di ricettazione.

3. Dalla motivazione della sentenza pronunciata il 14 ottobre 2021 dal giudice di primo grado, così come dalla motivazione della pronuncia di secondo grado del 09 febbraio 2022, si evince



che a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado del 12 dicembre 2019, disposto dalla Corte di appello di Salerno con decisione del 03 giugno 2020, non sia stata svolta alcuna attività istruttoria volta ad accertare la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di furto aggravato ascritto al (omissis) e la responsabilità del medesimo in ordine alla vicenda.

Invero i giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza del fatto utilizzando prove acquisite nella precedente fase dichiarata nulla.

Invece, poiché la nullità rilevata ha riguardato l'intero giudizio di primo grado, il giudice investito della decisione a seguito di annullamento non avrebbe potuto utilizzare le prove acquisite nell'ottica di una contestazione per ricettazione.

Ne consegue che la ritenuta "cristallizzazione" del fatto e, di conseguenza, l'utilizzazione delle prove acquisite nella fase di giudizio affetta da nullità, ha leso il diritto di difesa dell'imputato che, sulla base di prove relative ad un fatto diverso, ha riportato la condanna per il delitto di furto aggravato ai sensi degli artt. 61, comma primo, n. 5 e 625, comma secondo, n. 2 e 7 cod. pen.

4. Entrambe le pronunce di merito vanno, dunque, annullate con rinvio per il nuovo giudizio al Tribunale per i minorenni di Salerno che provvederà a colmare le lacune evidenziate in relazione al mancato svolgimento di un'attività istruttoria volta ad accertare la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di furto aggravato e la responsabilità del (omissis)

4. Va disposta, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone coinvolte nella vicenda.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado emessa il 14 ottobre 2021 nei confronti di (omissis) e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale per i minorenni di Salerno per il nuovo giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 06/07/2022.

Il Consigliere estensore

Elena Carusillo



Il Presidente

Maria Vessichelli

